



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



AREA
PERSONE E ORGANIZZAZIONE

Anno 2026

La Rettrice

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con decreto rettorale 27 marzo 2026, n. 414;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'art. 9;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023 che, all'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha introdotto il comma 1-bis relativo al Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca;

VISTO il Decreto ministeriale 27 settembre 2023, n. 1299 con il quale sono state definite le modalità per l'applicazione dell'art. 9 comma 1-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il "Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità", emanato con Decreto rettorale 5 novembre 2019, n. 1364;

RITENUTO NECESSARIO procedere alla revisione del vigente "Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità", al fine di operare il dovuto adeguamento normativo e valutare l'inclusione del personale tecnico amministrativo tra coloro che possono beneficiare della premialità;

PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 5 maggio 2026;

VISTE le delibere adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 19 e 29 maggio 2026, con le quali è stato approvato il "*Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità e del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca*";

DECRETA

1. di emanare il "*Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità e del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca*", nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione;
3. dall'entrata in vigore del "Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità e del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca" è abrogato il



Regolamento del Fondo di Ateneo per la premialità emanato con decreto rettorale 5 novembre 2019, n. 1364.

La Rettrice

Alessandra Petrucci

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ E DEL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

Art. 1 - Finalità, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina al Capo I la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori, ricercatori a tempo indeterminato e determinato e personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì al Capo II il Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. La quota premiale di cui all'art. 9, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 rappresenta uno strumento distinto e con un ambito di applicazione diverso e ulteriore rispetto ai benefici accessori di cui all'art. 9, comma 1, della stessa legge, nonché di cui all'art. 24, comma 6, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
4. Ai fini del presente Regolamento, dai finanziamenti pubblici e privati sono escluse le risorse derivanti da prestazioni conto terzi disciplinate dallo specifico Regolamento di Ateneo.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) fondo: il Fondo di Ateneo per la premialità o il Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca;
 - b) premialità: compenso accessorio riconosciuto in relazione a specifiche attività o risultati, ulteriore rispetto al trattamento economico fondamentale;
 - c) progetti lump sum: progetti finanziati con contributo forfettario, non soggetto a rendicontazione analitica delle spese;
 - d) overheads (spese generali): quota percentuale del finanziamento destinata a coprire costi indiretti dell'Ateneo;
 - e) responsabile scientifico del progetto: il soggetto individuato quale Principal Investigator o coordinatore scientifico responsabile dell'attuazione del progetto;
 - f) contributo individuale: l'apporto effettivo fornito dal singolo partecipante in termini di attività svolte, responsabilità assunte e risultati conseguiti.

Capo I – Fondo di Ateneo per la premialità

Art. 2 - Costituzione del Fondo di Ateneo per la premialità del personale docente e ricercatore

1. Il Fondo di Ateneo per la premialità del personale docente e ricercatore è costituito con le risorse provenienti:
 - a) dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) dalle somme attribuite dal Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dai docenti senza autorizzazione dell'Ateneo, di cui all'art. 53, comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

d) da finanziamenti pubblici e privati acquisiti sulla base di bandi competitivi, ovvero con risorse di Ateneo, diverse dal Fondo di Finanziamento Ordinario, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;

e) dalle somme residue dell'anno precedente.

2. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo unicamente se non vi sono previsioni ostantive imposte da disposizioni normative o da parte dell'ente finanziatore, relativamente a compensi al personale. La mancanza di tali previsioni ostantive è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi.

3. Il Fondo è costituito annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo, in relazione alle risorse certificate e incassate nell'esercizio precedente. Inoltre, in relazione alle risorse di cui alla lettera d) del comma 1, il Fondo può essere integrato in corso di esercizio con risorse aggiuntive che si rendano disponibili successivamente alla costituzione annuale.

Art. 3 - Modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità del personale docente e ricercatore

1. Le risorse del Fondo sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato in relazione a specifici incarichi di didattica, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze e innovazione nonché gestionali, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.

2. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) sono di norma finalizzate ad attribuire compensi incentivanti a professori, ricercatori a tempo indeterminato e determinato che hanno contribuito all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati sulla base di bandi competitivi, in base all'effettivo apporto a cura del responsabile del progetto, in conformità alle disposizioni normative e del bando di riferimento.

3. Non possono essere destinatari del compenso aggiuntivo, di cui al comma 1, professori e ricercatori a tempo indeterminato che non abbiano ottenuto la valutazione positiva ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 nell'anno precedente all'attribuzione dell'incarico, nonché coloro che non siano più in servizio.

Art. 4 - Compensi per incarichi aggiuntivi a personale docente e ricercatore

1. Le tipologie di incarichi attribuibili sono definite dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, anche in relazione agli obiettivi strategici che l'Ateneo adotta tramite gli strumenti di programmazione. Non possono essere attribuiti incarichi di natura professionale.

2. I provvedimenti di attribuzione devono specificare il contenuto dell'incarico, individuare la copertura economico-finanziaria e indicare il compenso previsto e le modalità per la verifica dei risultati, nonché i termini per l'erogazione dello stesso compenso.

3. I compensi previsti dal presente articolo devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.

4. Gli incarichi sono attribuiti dal Rettore nell'ambito della capienza del fondo.

Art. 5 - Compensi incentivanti a personale docente e ricercatore

1. Per l'attribuzione di compensi di cui all'art. 3, comma 2 possono essere destinate al Fondo di Ateneo per la premialità, le risorse, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari (overheads/spese generali) di finanziamenti pubblici e privati acquisiti sulla base di bandi competitivi, nel limite massimo del 50% delle somme

certificate e incassate a bilancio, ad esclusione dei progetti europei e internazionali, la cui ripartizione al personale è disciplinata dal Capo II del presente regolamento.

2. Può essere altresì destinata al Fondo di Ateneo per la premialità del personale docente e ricercatore una percentuale, definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, delle risorse che risultano alla conclusione dei progetti di tipologia *lump sum*, certificate e incassate a bilancio.

3. Entro 12 mesi dal termine del finanziamento e comunque a seguito della rendicontazione finale e dell'incasso del relativo saldo, il responsabile del progetto propone al Consiglio di Dipartimento l'attribuzione dei compensi incentivanti al personale docente, ricercatore che ha contribuito all'acquisizione del finanziamento e allo svolgimento della relativa attività, individuando l'ammontare proposto nell'ambito della disponibilità secondo i limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel rispetto dei seguenti parametri:

a) il 15% della quota individuata confluisce nel Fondo di Ateneo per la Premialità per il personale tecnico amministrativo, di cui all'art. 6;

b) la quota residua, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, è distribuita fra il personale docente e ricercatore coinvolto nel progetto, in relazione all'effettivo impegno, secondo un piano di riparto che definisce per ciascun nominativo l'importo da attribuire.

4. La proposta è deliberata dal Consiglio di Dipartimento entro il 31 dicembre di ciascun anno e viene sottoposta al Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio consuntivo per la costituzione del Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 2.

5. A seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il pagamento è effettuato previo trasferimento delle relative somme da parte del Dipartimento.

6. Se a seguito delle verifiche previste in relazione alla tipologia di finanziamento sono rilevate spese non ammissibili, a queste si fa fronte prioritariamente mediante l'utilizzo delle somme eventualmente non utilizzate ai sensi del comma 3, o di altri fondi nella disponibilità del Responsabile scientifico del progetto o del Dipartimento.

Art. 6 - Costituzione del Fondo di Ateneo per la premialità del personale tecnico amministrativo

1. Il Fondo di Ateneo per la premialità del personale tecnico e amministrativo è costituito con le risorse provenienti:

a) da finanziamenti pubblici e privati, ovvero con risorse di Ateneo diverse dal Fondo di Finanziamento Ordinario, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;

b) dalla quota di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) e all'art. 9, comma 3, lettera a) nell'ambito del Fondo per la Valorizzazione dei risultati della ricerca di cui al Capo II del presente regolamento;

c) da finanziamenti specifici che prevedano la possibilità di ripartire delle somme a titolo di premialità a favore del personale tecnico amministrativo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;

d) dalle somme residue dell'anno precedente.

2. Il Fondo è costituito annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo, sulla base delle risorse certificate e incassate a bilancio.

3. In relazione alle risorse di cui alla lettera a) del comma 1, il Fondo può essere integrato in corso di esercizio con risorse aggiuntive che si rendano disponibili successivamente alla costituzione annuale.

4. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo unicamente se non vi sono previsioni ostantive imposte da disposizioni normative o da parte dell'ente finanziatore, relativamente a compensi al personale. La mancanza di tali previsioni ostantive è attestata dal Responsabile del finanziamento.

Art. 7 - Modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità del personale tecnico amministrativo

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 6 possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

a) premialità a favore del personale che direttamente contribuisce al conseguimento e alla gestione delle attività correlate ai finanziamenti che concorrono alla costituzione del fondo di cui al presente articolo, secondo criteri ed importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

b) remunerazione del personale che contribuisce indirettamente al conseguimento e alla gestione dei relativi finanziamenti, secondo criteri da concordare con le parti sindacali nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa ed in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo. La relativa quota integra il Fondo per il salario accessorio del personale tecnico amministrativo;

c) remunerazione di specifici incarichi per il personale tecnico amministrativo, conferiti dal Direttore Generale, per finalità coerenti con gli obiettivi di performance dell'Ateneo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e confronto con le OO.SS..

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, in sede di costituzione del Fondo, la ripartizione delle quote di cui al comma 1.

3. Per quanto riguarda gli specifici incarichi di cui alla lettera c) del comma 1:

a) l'importo spettante è connesso alla complessità e all'impegno richiesto dalle attività da svolgere, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;

b) l'incarico può avere una durata massima di 12 mesi e non può essere conferito più di un incarico su base annua alla stessa persona;

c) l'importo massimo erogabile per un incarico è pari a € 3.000 annuo (lordo dipendente);

d) il pagamento è disposto dal Direttore Generale e avviene in unica soluzione previa verifica dell'effettiva realizzazione dell'incarico conferito.

Capo II – Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca

Art. 8 - Costituzione del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca

1. Il Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca è costituito con le risorse provenienti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, per la corresponsione di compensi aggiuntivi, oltre al trattamento economico individuale, a professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze, tenendo conto dell'impegno profuso per l'elaborazione e la realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.

2. L'elenco dei progetti di ricerca il cui Grant Agreement è stato stipulato nell'anno in corso, con indicazione delle somme effettivamente da accertare ed incassare e individuazione del responsabile scientifico del progetto a cui spetta la responsabilità

di proporre l'attribuzione dei compensi aggiuntivi al personale docente e ricercatore, è allegato al Bilancio di previsione.

3. In sede di approvazione del bilancio consuntivo, il Consiglio di amministrazione delibera la costituzione del Fondo, in relazione alle richieste pervenute dai Dipartimenti entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 9 - Modalità di utilizzo del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca

1. Possono essere destinate al Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca le risorse, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari (overheads/spese generali) dei progetti individuati all'art. 8, che risultano alla conclusione dei progetti di ricerca nel limite massimo del 50% delle somme certificate e incassate a bilancio.

2. Può essere altresì destinata al Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca una percentuale, definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, delle risorse che risultano alla conclusione dei progetti di tipologia *lump sum* individuati all'art. 8, certificate e incassate a bilancio.

3. Entro 12 mesi dal termine del progetto e comunque a seguito della rendicontazione finale e dell'incasso del relativo saldo, il responsabile scientifico del progetto propone al Consiglio di Dipartimento l'attribuzione dei compensi aggiuntivi al personale docente e ricercatore, individuando le persone coinvolte nel progetto destinatarie della premialità e l'ammontare proposto nell'ambito della disponibilità e secondo i limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel rispetto dei seguenti parametri:

a) il 15% della quota individuata confluisce nel Fondo di Ateneo per la Premialità per il personale tecnico amministrativo, di cui all'art. 6;

b) la quota residua, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, è distribuita fra il personale docente e ricercatore coinvolto nel progetto, secondo un piano di riparto che definisce per ciascun nominativo l'importo da attribuire.

4. L'ammontare del compenso aggiuntivo di cui al comma 3, lettera b) è individuato dal responsabile scientifico in relazione all'impegno individuale dedicato al progetto, al grado di responsabilità e all'inquadramento nell'organizzazione funzionale del progetto e all'interno dell'Ateneo, al numero dei partner afferenti al progetto, alla dimensione finanziaria del progetto per la parte di competenza dell'Ateneo, alla complessità e strategicità dei progetti rispetto alla programmazione annuale e triennale dell'Università.

5. Il periodo cui si riferisce la corresponsione dei compensi aggiuntivi non può eccedere il periodo di svolgimento del progetto di riferimento.

6. La proposta è deliberata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza amministrativa del progetto entro il 31 dicembre di ciascun anno e viene sottoposta al Consiglio di amministrazione per la deliberazione di cui all'art. 8, comma 3.

7. Il pagamento è effettuato a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo trasferimento delle relative somme da parte del Dipartimento.

8. Se a seguito delle verifiche di primo e secondo livello sono rilevate spese non ammissibili, a queste si fa fronte prioritariamente mediante l'utilizzo delle somme eventualmente non utilizzate ai sensi del comma 3, o di altri fondi nella disponibilità del Responsabile scientifico del progetto o del Dipartimento.

9. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti migliorativi, ivi compresi quelli derivanti dagli istituti e dalle misure finalizzate all'attrazione in Italia dei ricercatori di eccellenza.

10. In deroga al termine di cui al comma 3, il Principal Investigator (PI) di progetti attivati nell'ambito del programma ERC può richiedere l'erogazione di compensi aggiuntivi nel corso della durata del progetto, limitatamente agli overheads maturati e incassati per spese già rendicontate nel relativo periodo.

Art. 10 - Disciplina comune e limiti ai compensi

1. I compensi di cui al Capo I e Capo II sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.
2. I compensi aggiuntivi riconosciuti ai professori e ai ricercatori sul Fondo di Ateneo per la premialità di cui al Capo I e sul Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca di cui al Capo II non possono complessivamente superare il 30% del trattamento economico individuale al 1° gennaio dell'anno in cui viene disposto il pagamento, anche nel caso di partecipazione a più progetti.
3. In ogni caso i compensi previsti dal Capo I e Capo II rientrano tra le somme che concorrono al limite di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11 - Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento:
 - a) il Fondo di Ateneo per la premialità del personale tecnico amministrativo può essere costituito in corso d'anno sulla base delle risorse certificate e incassate a bilancio;
 - b) l'attribuzione dei compensi incentivanti disciplinati dall'art. 5 del Capo I può essere richiesta per i finanziamenti terminati, rendicontati o per i quali sia stato incassato il relativo saldo da non più di 12 mesi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità e i limiti stabiliti dallo stesso articolo 5;
 - c) la costituzione del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca di cui al Capo II e l'attribuzione dei compensi aggiuntivi disciplinati dall'art. 9 include i progetti attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché quelli terminati, rendicontati o per i quali sia stato incassato il relativo saldo da non più di 12 mesi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'elenco di tali progetti è approvato in allegato al Bilancio di previsione 2027.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del Fondo di Ateneo per la premialità emanato con decreto rettorale 5 novembre 2019, n. 1364.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.